

REGIONE MOLISE

ISTRUZIONI OPERATIVE

PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA AI
SENSI DEL COMMA 6-BIS, ART. 44 DEL D.LGS. 148/2015**1. PREMESSA**

Le presenti Istruzioni Operative disciplinano le modalità di accesso ai trattamenti in deroga nella Regione Molise, secondo quanto contenuto nell'Accordo Quadro Territoriale sottoscritto fra la Regione Molise e le parti sociali in sede di Commissione Regionale Tripartita in data **20 dicembre 2016**.

2. DESTINATARI DEI TRATTAMENTI IN DEROGA

Gli interventi in deroga alla vigente normativa riguarderanno le tipologie di seguito specificate:

A. La concessione di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, sarà accordata in favore dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 2082 e 2083 del codice civile con unità produttive ubicate nella Regione Molise:

- per un periodo massimo di **3 MESI** nel caso abbiano già beneficiato del trattamento di CIG in deroga nel corso del 2016;
- per un periodo massimo di **6 MESI** nel caso di richiesta di prima concessione del trattamento.

Il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al possesso di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno dodici mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga, che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per le seguenti causali:

- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
- situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
- crisi aziendali;
- ristrutturazione o riorganizzazione.

In nessun caso il trattamento di cui alla lettera A può essere concesso in caso di cessazione, in tutto od in parte, dell'attività di impresa.

La concessione della CIG in deroga può essere autorizzata dopo avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue. Ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro n. 40/2014 del 24.11.2014, per ferie residue e maturate si intendono quelle residue dell'anno precedente e quelle maturate fino alla data di inizio delle sospensioni, sono da escludersi le ferie programmate che coincidono ad esempio con le chiusure aziendali.

La concessione della CIG in deroga è preceduta dall'apposita procedura di consultazione sindacale e dall'esame congiunto previsto dalla stessa.

La procedura di consultazione sindacale deve concludersi con la sottoscrizione del verbale di esame congiunto obbligatoriamente prima dell'inizio del periodo di cassa integrazione in deroga; pertanto, le domande prive di verbale di esame congiunto, non verranno accolte.

La Regione Molise effettuerà la verifica dell'effettivo utilizzo degli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni (CIGO e CIGS) mediante specifica richiesta telematica ai competenti uffici dell'INPS.

B) Mobilità in deroga, comma 6-bis art. 44 del D.Lgs 148/2015.

Possono richiedere il trattamento di Mobilità in deroga di cui al comma 6-bis art. 44 del D.Lgs. 148/2015, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere disoccupati ai sensi del D.lgs.150/2015;
- Essere in possesso dei requisiti di anzianità aziendale e lavorativa di cui all'art. 16, comma 1 della L. 223/91;
- Essere privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro;
- Essere stati licenziati da un'unità produttiva ubicata in un Comune della Regione Molise;
- Con prestazione di Mobilità ex lege 223/91, **scaduta o in scadenza nel periodo tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017.**

Il trattamento di Mobilità in deroga di cui al comma 6-bis dell'art. 44 del D.Lgs. 148/2015, sarà concesso per un periodo massimo di **5 MESI.**

C) Mobilità in deroga, comma 6-bis art. 44 del D.Lgs 148/2015 – Area di crisi complessa.

Possono richiedere il trattamento di Mobilità in deroga di cui al comma 6-bis art. 44 del D.Lgs 148/2015, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere disoccupati ai sensi del D.lgs. 150/2015;
- Essere in possesso dei requisiti di anzianità aziendale e lavorativa di cui all'art. 16, comma 1 della L. 223/91;
- Essere privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro;
- Essere stati licenziati da un'unità produttiva ubicata in un Comune compreso nell'Area di crisi industriale complessa come da DGR. N. 125 del 23 marzo 2016 e s.m.i.;
- Con prestazione di Mobilità ex lege 223/91, **scaduta o in scadenza nel periodo tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017.**

Il trattamento di Mobilità in deroga di cui al comma 6-bis dell'art. 44 del D.Lgs. 148/2015, sarà concesso per un periodo massimo di **7 MESI.**

3. LIMITI DI SPESA E VERIFICA DEI FLUSSI FINANZIARI

I trattamenti in deroga sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse assegnate alla Regione Molise.

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CIG E DI MOBILITA' IN DEROGA

Le imprese/datori di lavoro e i lavoratori di cui alle lettere A), B) e C) del *paragrafo 2*, possono presentare domanda di concessione dei relativi trattamenti in deroga, sulla base dei criteri sanciti dalle presenti Istruzioni operative pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

5. INCOMPATIBILITA'

L'erogazione del trattamento di CIG e Mobilità in deroga è incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con onere a carico di Ente diverso dall'INPS.

6. PROCEDURE DI ATTIVAZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA CIG IN DEROGA

6.1 Le procedure di attivazione

L'avvio delle procedure di concessione della CIG in deroga è a carico delle imprese/datori di lavoro aventi unità produttive nella Regione Molise e rientranti nelle fattispecie di cui al *lettera A)* del *paragrafo 2*:

L'iter procedurale si espleta attraverso le seguenti fasi:

- L'impresa/datore di lavoro che intende richiedere l'intervento di integrazione salariale in deroga, ne dà tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) o, in mancanza di queste, alle OO.SS. di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella provincia.
- La comunicazione di avvio della procedura dovrà contenere le seguenti informazioni obbligatorie, la cui omissione è causa di improcedibilità di esame congiunto:

- a) causale di istanza di CIG in deroga comprendente: P.Iva o Codice Fiscale, matricola INPS, codice Ateco 2007, CCNL, settore di riferimento e numero totale di dipendenti;
 - b) periodo richiesto;
 - c) numero lavoratori interessati;
 - d) andamento occupazionale aziendale nei 90 giorni precedenti alla presentazione dell'istanza (instaurazioni/cessazioni/trasformazioni rapporti di lavoro);
 - e) autocertificazione dell'effettivo utilizzo di tutti gli strumenti previsti dalla normativa ordinaria per le sospensioni (CIGO e/o CIGS), per le sole aziende che accedono a tali ammortizzatori (*Allegato 6*);
 - f) relazione illustrativa sulle motivazioni della causale addotta.
- A seguito dalla comunicazione alle OO.SS., le imprese/datori di lavoro o gli organismi rappresentativi dei lavoratori, presentano la domanda di esame congiunto della situazione aziendale alla Regione Molise – Direzione Generale della Giunta – Area III[^] Servizio Politiche per l'Occupazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata regionemolise@cert.regione.molise.it con invio attraverso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata avente ad oggetto: **Richiesta di esame congiunto per l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga.**
 - Costituisce oggetto dell'esame congiunto:
 - il programma che l'impresa/datore di lavoro intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione;
 - le misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale;
 - i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere;
 - le modalità della rotazione tra i lavoratori sospesi e le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione;
 - la relazione dell'azienda in merito alle motivazioni che hanno determinato la situazione di crisi nonché le ricadute, anche di natura temporanea, che le medesime cause hanno prodotto sull'occupazione: riduzione di commesse, perdita di quote del mercato nazionale o la riduzione del medesimo, contrazione delle esportazioni, difficoltà di accesso al credito.
 - Esperita la procedura di esame congiunto le imprese/datori di lavoro presenteranno istanza di concessione del trattamento di integrazione salariale – con pagamento diretto – entro 20 giorni dall'inizio della sospensione a pena di decadenza, alla Regione Molise attraverso l'apposito modello **“CIG deroga”** (*Allegato 1*) allegando il relativo verbale, l'allegato **“Quadro Mensile a consuntivo”** (*Allegato 4*) e l'allegato **“Dichiarazione di responsabilità”** (*Allegato 5*), per la necessaria protocollazione all'indirizzo regionemolise@cert.regione.molise.it, e per conoscenza all'indirizzo di posta elettronica uff.tutelalavoro@cert.regione.molise.it con invio attraverso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
 - In caso di presentazione tardiva della domanda il trattamento di CIG in deroga sarà concesso dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.
 - La Regione Molise, secondo le modalità previste nelle presenti *Istruzioni operative*, trasmetterà il provvedimento autorizzatorio o di rigetto alle imprese/datori di lavoro richiedenti.
 - La Regione Molise – Direzione Generale della Giunta – Area III[^] – Servizio Politiche per l'Occupazione provvederà a trasmettere in via telematica all'INPS il provvedimento autorizzatorio; contestualmente provvederà ad inviare ai **CPI territorialmente competenti il provvedimento di autorizzazione, il Verbale di esame congiunto e il “Quadro Mensile a consuntivo”** (*Allegato 4*), ai rispettivi indirizzi:
 - CPI di Campobasso: deroghe.cb@provincia.campobasso.it
 - CPI di Isernia: deroghe.is@provincia.isernia.it
 - CPI di Termoli: deroghe.te@provincia.campobasso.it
 - Le imprese/datori di lavoro beneficiarie invieranno **in via telematica mensilmente (entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento)** il modello **“SR41”** (*Allegato 3*) all'INPS secondo la procedura resa disponibile dall'Istituto all'indirizzo www.inps.it; e il modello **“Quadro Mensile a consuntivo”** (*Allegato 4*) e alla Regione Molise (all'indirizzo uff.tutelalavoro@cert.regione.molise.it), al fine di verificare l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore sociale concesso.
 - La Regione Molise e l'INPS sinergicamente effettueranno il monitoraggio della spesa.

6.2 Termini

Le imprese/datori di lavoro di cui alla *lettera A* del *paragrafo 2*, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti in deroga, sulla base dei criteri sanciti dalle presenti ***Istruzioni operative*** pubblicate sul sito web istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, **entro e non oltre il 28 dicembre 2016.**

Il “**Quadro Mensile a consuntivo**” (*Allegato 4*) va inviato anche nei casi in cui non si usufruisca dell'integrazione salariale nel corso del mese, in quanto va comunque segnalato anche il mancato utilizzo del trattamento di CIG richiesto.

L'autorizzazione alla CIG in deroga riguarda il periodo richiesto e l'insieme dell'impresa. Non è ammessa una nuova domanda per periodi già richiesti (autorizzati o meno). La scelta dei lavoratori da collocare in CIG deve avvenire, per ciascun periodo settimanale, all'interno dei limiti massimi numerici autorizzati in seguito alla domanda presentata.

6.3 Requisiti dei lavoratori e delle lavoratrici

Sono ammessi al trattamento di integrazione salariale in deroga i dipendenti delle citate imprese che:

- abbiano qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati,
- abbiano maturato alle dipendenze dell'impresa che procede alla sospensione un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi.

6.4 Modulistica

La modulistica è disponibile sul sito istituzionale **www.regione.molise.it**

La domanda di Cassa Integrazione Guadagni deve essere redatta, a cura dell'impresa/datore di lavoro.

La domanda va redatta riportando i dati richiesti negli spazi evidenziati, compresi i quadri “A”, “B”, “C” e “D” (*Allegato 1*) disposti su diversi e successivi fogli di lavoro.

Il file Excel debitamente compilato va trasmesso alla Regione Molise e all'INPS via *e-mail* all'indirizzo **regionemolise@cert.regione.molise.it** con un messaggio avente come oggetto: **Richiesta di esame congiunto per l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga**, contenente un breve testo di accompagnamento dove sia indicato l'indirizzo dell'unità locale per cui si richiede l'integrazione salariale e specificato il periodo e il numero di ore richiesti. Dalla casella di posta elettronica della Regione Molise verrà inviato in automatico un messaggio di risposta a conferma dell'avvenuta ricezione della *e-mail*, contenente l'assegnazione di un numero di protocollo e la data di assegnazione.

Per consentire all'INPS di procedere all'erogazione delle prestazioni autorizzate, le imprese/datori di lavoro invieranno i dati a consuntivo dell'effettivo utilizzo del trattamento di CIG dei propri dipendenti **in via telematica mensilmente (entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento)** attraverso l'invio del modello “**SR41**” (*Allegato 3*) all'INPS secondo la procedura resa disponibile dall'Istituto (accedere all'indirizzo **www.inps.it**, selezionare le voci “Servizi online> Aziende, consulenti e professionisti> Servizi per le aziende e i consulenti” e, previa immissione del proprio PIN, cliccare sul collegamento “CIG” e poi “CIG a pagamento diretto”. I datori di lavoro privi di PIN potranno richiederlo alle sedi INPS provinciali di competenza. Essi potranno consultare nel sito anche il “Manuale” per l'utilizzo della procedura e, in caso di difficoltà tecniche o necessità di chiarimenti inerenti alle procedure telematiche, dovranno inviare le segnalazioni alla casella di posta elettronica **sostegnoreddito.cigsm@inps.it**. In caso di problemi tecnici della procedura telematica, tali da non consentire la trasmissione dei modelli “**SR41**” entro la data di scadenza prevista, si riterrà valida la data di segnalazione di intervento alla casella di posta elettronica **sostegnoreddito.cigsm@inps.it**).

Si sottolinea che il numero complessivo delle ore effettivamente fruito non può superare i rispettivi dati riportati in sede preventiva sul “*Quadro D*” della domanda di “**CIG deroga**”, e che i nominativi dei lavoratori e delle lavoratrici non potranno essere diversi da quelli riportati nel modello “D” originario, né potrà essere modificato l'ordinamento degli stessi nel file “*Quadro mensile a consuntivo*” (*Allegato 4*) di cui sopra.

I dati contenuti nel modello “**SR41**” (*Allegato 3*), inviati entro lo stesso termine del giorno 10 del mese successivo, devono coincidere con quelli riportati nei modelli “**Quadri mensili a consuntivo**” trasmessi per via telematica alla Regione Molise.

In caso di discordanza il pagamento sarà effettuato soltanto dopo le verifiche del caso e l'acquisizione della relativa documentazione aziendale da parte dell'INPS.

Tali modelli, debitamente compilati dall'azienda per ciascun lavoratore e firmati dall'interessato, dovranno riportare il timbro dell'azienda e la firma del titolare e/o del legale rappresentante. E' assolutamente indispensabile indicare la matricola dell'azienda.

Nel caso in cui il lavoratore abbia diritto all'assegno al nucleo familiare durante il periodo di CIG in deroga, l'azienda dovrà compilare l'apposito riquadro previsto nel modello "SR41", mentre il "Mod. ANF/DIP" (già in possesso dell'azienda) e la relativa documentazione devono essere conservati agli atti della Ditta.

Le imprese/datori di lavoro, per l'effettuazione degli adempimenti sopra previsti, possono avvalersi delle Associazioni di categoria cui aderiscono o conferiscono mandato, fornendone espressa dichiarazione nella domanda di CIG.

6.5 Erogazione della prestazione

Le domande saranno accolte in ordine cronologico, con riferimento alla data di trasmissione telematica delle stesse, secondo le modalità prima indicate e liquidate nei limiti delle risorse assegnate.

Il pagamento dei periodi di CIG in deroga sarà effettuato dall'INPS direttamente ai lavoratori e alle lavoratrici aventi diritto. Il pagamento avverrà secondo quanto previsto dal modello "SR41" (Allegato 3).

Si fa presente, che le imprese/datori di lavoro operanti nei settori interessati alla integrazione salariale straordinaria sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31.12.2017, la contribuzione prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro ha precisato che le imprese industriali fino a 15 dipendenti e le imprese artigiane, cui non si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 12, della legge 223/1991, in caso di utilizzo della cassa integrazione straordinaria, sono obbligate solo al versamento del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legge n. 86/1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 160/1988, con esclusione, pertanto, dal versamento della contribuzione ordinaria.

Le imprese industriali con più di 15 dipendenti restano, invece, soggette alle ordinarie disposizioni in materia di obbligo contributivo per CIGS.

Ai fini delle procedure INPS, si richiama il messaggio n. 16336 del 21.6.2007 che detta ulteriori indicazioni per l'applicazione del DI n. 40975 del 22 maggio 2007, richiamando alcuni punti specifici come di seguito indicati:

1. Il requisito dell'art. 1, comma 9, Legge 223/91 (rispetto del limite dei 36 mesi nel quinquennio) non opera.
2. I trattamenti di integrazione salariale sono soggetti ai massimali mensili previsti dalla Legge 427/1980 e successive integrazioni;
3. Sui trattamenti in deroga vanno applicate le percentuali di riduzione previste dalla legge finanziaria in vigore (Cfr. circ. INPS 57/2007).

7. INTERVENTI DI MOBILITA' IN DEROGA

7.1 Le procedure di attivazione per la concessione della Mobilità in deroga.

I lavoratori di cui alle *lettere B) e C) del paragrafo 2*, possono presentare domanda di concessione del trattamento in deroga attraverso procedura on-line (sul Portale www.inps.it con l'utilizzo del PIN dispositivo), oppure per il tramite dei patronati e/o altre categorie abilitate:

- Entro il 31 dicembre 2016, nel caso di prestazione di Mobilità ex lege 223/91, **scaduto o in scadenza nel periodo tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;**
- Il giorno successivo alla scadenza della prestazione di Mobilità ex lege 223/91, nel caso di interventi che hanno inizio e termine nel 2017.

7.2 Modulistica

La modulistica è disponibile al seguente indirizzo: www.regione.molise.it

7.3 Interventi di Politiche attive

Ai lavoratori destinatari dei trattamenti in deroga, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 150/2015 in materia di Politiche Attive.